

**COMUNE DI MASSINO VISCONTI**

PROVINCIA DI NOVARA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20****OGGETTO:****APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
COMUNALI**

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di settembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. AIROLDI ANTONIO - Presidente	Sì
2. PIEMONTESE TIZIANO - Consigliere	Sì
3. INCARBONA ALBERTO - Vice Sindaco	Sì
4. ROSSI FRANCESCO - Consigliere	Giust.
5. RAGAZZONI GABRIELE - Consigliere	Sì
6. MANNI ZAVERIO - Consigliere	Sì
7. STOPPELLI ERICA - Consigliere	Sì
8. BONTEMPI LORENZO - Consigliere	Sì
9. PESCARA VILMO - Consigliere	Sì
10. GEMELLI ANGELO - Consigliere	Sì
11. ROSSI GIOVANNI - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale TRANCHIDA ROSANNA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor AIROLDI ANTONIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Premesso,

- che l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";

- che il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) conferma, all'art. 149, che "...La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...".

Visto il comma 2 dell'art. 107 D.L. n. 18/2020 che differisce al 31/07/2020, ulteriormente differito al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Richiamato l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, in particolare, il comma 792, a mente del quale "...Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni...":

a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. [...] ...";

b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale [...] di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 [...] ...";

Richiamato altresì, con specifico riferimento alla disciplina della dilazione, il coordinato disposto di cui al summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal comma 796 al comma 801, compresi;

Richiamato inoltre l'art. 10-bis, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che abrogando il comma 1-bis dell'art. 13 del D.lgs n. 472/1997 estende la possibilità di beneficiare, nei limiti di legge, del ravvedimento operoso anche ai tributi locali oltre i termini ordinari;

Visto il precedente regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 04.05.2008;

Ritenuto conseguente opportuno procedere con l'approvazione di un nuovo regolamento delle entrate comunali, nell'ottica di un adeguamento al novellato quadro normativo e al contempo della semplificazione e chiarezza per quanto concerne gli adempimenti;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, così come predisposto dall'Ufficio preposto;

Richiamata la propria deliberazione n. 9 in data 04.05.2008, esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni ed integrazioni, deliberazione n. 19 del 6 dicembre 2002, con la quale era stato approvato il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Ritenuto di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta di cui sopra e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica e di "correttezza dell'azione amministrativa" espresso dal responsabile amministrativo e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del T.U. n. 267/18.8.2000 e smi;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 27 Luglio 2020 (prot. n. 2121 del 27.07.2020), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAREVOLI	VOTI CONTRARI
n.10	n.0	n.10	n.10	n.0

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare il nuovo "Regolamento delle Entrate Comunali", allegato alla presente deliberazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2020;

- 2) di dare atto che il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020, con conseguente abrogazione del precedente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 04.05.2008 e di tutti i successivi atti e provvedimenti con esso incompatibili;
- 3) di disporre la trasmissione telematica della presente deliberazione e dell'allegato Regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 4) di dare mandato al Servizio Amministrativo di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "Regolamento delle Entrate Comunali" contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;

Successivamente, stante la necessità e urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della votazione separata resa in forma palese e per alzata di mano avente il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAREVOLI	VOTI CONTRARI
n.10	n.0	n.10	n.10	n.0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000)

Sulla proposta della presente deliberazione esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Buzzi Maria Assunta

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000)

Sulla proposta della presente deliberazione esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Artuso Paola

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : AIROLDI ANTONIO

Il Segretario Comunale
F.to : TRANCHIDA ROSANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/10/2020 al 16/10/2020 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

MASSINO VISCONTI, lì 01/10/2020

Il Segretario Comunale
F.to: TRANCHIDA ROSANNA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18-set-2020

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

MASSINO VISCONTI, lì 18-set-2020

Il Segretario Comunale
TRANCHIDA ROSANNA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Buzzi Maria Assunta

Comune di MASSINO VISCONTI

Provincia di Novara

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE COMUNALI**

Approvato con deliberazione C.C. n. *25* del 18 SET 2020

SOMMARIO

<u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	4
<u>Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento</u>	4
<u>Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare</u>	4
<u>TITOLO II - DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE</u>	5
<u>Articolo 3 - Individuazione delle entrate comunali</u>	5
<u>Articolo 4 - Il Funzionario Responsabile designato per la gestione dei tributi comunali</u>	5
<u>TITOLO III - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE</u>	6
<u>Articolo 5 - Forme di gestione</u>	6
<u>Articolo 6 - Modalità di pagamento dei tributi</u>	6
<u>Articolo 7 - Attività di verifica e controllo</u>	6
<u>Articolo 8 - Attività di accertamento delle entrate tributarie</u>	6
<u>Articolo 9 - Minimi riscuotibili</u>	7
<u>Articolo 10 - Importo minimo per recupero tributario</u>	7
<u>Articolo 11 - Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio</u>	7
<u>Articolo 12 - Sanzioni tributarie ed interessi moratori</u>	8
<u>Articolo 13 - Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore</u>	8
<u>Articolo 14 - Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento</u>	8
<u>TITOLO IV - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: INTERPELLO, AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE</u>	11
<u>Capo I - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE</u>	11
<u>Articolo 15 - Diritto di interpello del contribuente</u>	11
<u>Articolo 16 - Presentazione dell'istanza di interpello</u>	11
<u>Articolo 17 - Istanza di interpello</u>	11
<u>Articolo 18 - Adempimenti del Comune</u>	12
<u>Articolo 19 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello</u>	12
<u>Capo II - AUTOTUTELA</u>	13
<u>Articolo 20 - Autotutela - Principi</u>	13
<u>Articolo 21 - Autotutela su istanza di parte</u>	13
<u>Articolo 22 - Procedimento in autotutela d'ufficio</u>	13
<u>Capo III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE</u>	14
<u>Art. 23 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione</u>	14
<u>Art. 24 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione</u>	14
<u>Art. 25 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione</u>	15
<u>Art. 26 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio</u>	15
<u>Art. 27 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente</u>	15
<u>Art. 28 - Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento</u>	15

<u>Art. 29 - Atto di accertamento con adesione</u>	16
<u>Art. 30 - Perfezionamento della definizione</u>	16
<u>Art. 31 - Effetti della definizione</u>	16
<u>Art. 32 - Riduzione della sanzione</u>	16
<u>TITOLO IV - RECLAMO/MEDIAZIONE</u>	18
<u>Art. 33 - Reclamo/ Mediazione - ambito di applicazione</u>	18
<u>Art. 34 - Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione</u>	18
<u>Art. 35 - Trattazione dell'istanza</u>	18
<u>Art. 36 - Accordo di mediazione</u>	19
<u>Art. 37 - Perfezionamento dell'accordo di mediazione</u>	19
<u>Art. 38 - Sanzioni</u>	19
<u>Art. 39 - Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale</u>	19
<u>Art. 40 - Provvedimento di diniego</u>	19
<u>Art. 41 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione</u>	19
<u>TITOLO V - RAVVEDIMENTO OPEROSO</u>	21
<u>Art. 42 - Ambito applicativo dell'istituto del ravvedimento operoso</u>	21
<u>TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE</u>	22
<u>Articolo 43 - Disposizioni finali</u>	22
<u>Articolo 44 - Entrata in vigore</u>	22

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge e disciplina le entrate comunali tributarie (e patrimoniali), al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente Regolamento è adottato in attuazione della disposizione dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, disciplina in via generale le entrate comunali di natura tributaria, in relazione al combinato disposto degli articoli 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, in ordine ai termini per l'approvazione dei Regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione
4. Le norme del presente provvedimento si applicano in quanto non in contrasto con diverse disposizioni contenute nei regolamenti di disciplina specifica del singolo tributo.

Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Il presente regolamento non può regolare aspetti relativi alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, le aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale.

TITOLO II - DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 3 - Individuazione delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Articolo 4 - Il Funzionario Responsabile designato per la gestione dei tributi comunali

1. Il responsabile delle singole risorse di entrata è il Dirigente, il Responsabile del Servizio o altro soggetto avente i requisiti richiesti dalla normativa vigente per ciascuna entrata.
2. Al Funzionario Responsabile designato per la gestione dei tributi comunali è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso. Il nominativo del funzionario responsabile deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. È designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso. Il nominativo del funzionario responsabile deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.
4. In particolare il funzionario responsabile cura:
 - a. tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b. appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c. sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;
 - d. cura il contenzioso tributario;
 - e. dispone i rimborsi;
 - f. in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'Agente per la riscossione ed il controllo della gestione;
 - g. esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.
5. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 L. 212/2000.

TITOLO III - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Articolo 5 - Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/1997.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Articolo 6 - Modalità di pagamento dei tributi

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.
2. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.
3. I versamenti dei tributi comunali, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento si applica sull'importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale, alle singole rate.

Articolo 7 - Attività di verifica e controllo

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, il Servizio Tributi e i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.
2. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base degli obiettivi concordati dalla Giunta Comunale con il Funzionario Responsabile, in occasione dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Articolo 8 - Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il Servizio Tributi o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede notificando apposito avviso motivato:
 - a. alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti
 - b. all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma delle relative disposizioni legislative in materia.

Articolo 9 - Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad euro 12,00 (euro dodici) per anno, fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta e dai singoli regolamenti comunali per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi calcolati su base giornaliera (TARI giornaliera e TOSAP), per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Articolo 10 - Importo minimo per recupero tributario

1. Non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'ammontare fissato in euro 30,00 (euro trenta); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.
2. In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997, non si procede all'attivazione di misure cautelari od esecutive se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è uguale o inferiore ad euro 30,00 (euro trenta); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti.
3. Non si procede alla riscossione di somme residue, a seguito di pagamento parziale di crediti posti in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri di riscossione, spese, interessi risulta uguale o inferiore ad Euro 30,00 (euro trenta).

Articolo 11 - Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a. dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b. del responsabile del procedimento;
 - c. dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d. delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e. del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f. dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - g. della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
3. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
4. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs 472/1997 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
5. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.
6. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate.

Articolo 12 - Sanzioni tributarie ed interessi moratori

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.; nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
3. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale aumentato di 2 punti percentuali; l'avviso di accertamento provvede altresì a liquidare l'importo degli interessi nonché intimare il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto.
4. In caso di omesso pagamento dell'importo indicato nell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione e sino ad avvenuto pagamento dello stesso maturano gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo determinati nella misura annua del tasso legale aumentato di 2 punti percentuali.
5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.

Articolo 13 - Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore

1. Gli atti di accertamento devono essere notificati in forma diretta dal Servizio Tributi o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC; analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento ovvero di mediazione tributaria di cui all'art. 17 bis del D.Lgs 546/192 e s.m.i..
2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
4. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n° 639 e s.m.i. il Funzionario Responsabile, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.
5. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalla vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.

Articolo 14 - Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, in caso di temporanea difficoltà del debitore.
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento

dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.

3. Su richiesta del contribuente, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio secondo il successivo schema:

SCHEMA PREVISTO DALLA LEGGE		
	rate mensili minimo	rate mensili massimo
fino 100 €	Nessuna dilazione	
Da 100,00 a 500,00 €		4
Da 501,00 a 3.000,00 €	5	12
Da 3.001,00 a 6.000,00 €	13	24
Da 6.001,00 a 20.000,00 €	25	36
Oltre 20.000,00 €	37	72

4. Per importi superiori a euro 5.000,00, la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
5. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
8. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.
9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.
10. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Tributi. Il contribuente dovrà esibire al Servizio Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.
11. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26

D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.

TITOLO IV - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: INTERPELLO, AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Capo I - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 15 - Diritto di interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della legge n. 212/20000 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 156/2015 e s.m.i..
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Articolo 16 - Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 27.
3. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune di Massino Visconti l'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 28.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:
 - a. prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;
 - b. prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 17 - Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a. i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche

- telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
- b. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
 - d. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
 3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c, d ed e del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
 4. L'istanza è inammissibile se:
 - a. è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a e b;
 - b. non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 25, comma 5;
 - c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 25;
 - d. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - f. il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 18 - Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di tre mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite sono pubblicate sul sito internet del Comune di Massino Visconti

Articolo 19 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 26 comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 27 si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Capo II - AUTOTUTELA

Articolo 20 - Autotutela - Principi

1. Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, il Funzionario Responsabile del tributo, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a. realizzare l'interesse pubblico;
 - b. ripristinare la legalità;
 - c. ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;
 - d. migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti.
4. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.
5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
6. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
8. Nel caso di annullamento o revoca parziale dell'atto nel corso del giudizio il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata della sanzione, previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni previste dalle disposizioni alla data di notifica dell'atto originario, purché rinunci al ricorso e le spese rimangano a carico delle parti che le hanno sostenute; annullamento e revoca parziale non sono autonomamente impugnabili.

Articolo 21 - Autotutela su istanza di parte

1. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
2. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
3. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.

Articolo 22- Procedimento in autotutela d'ufficio

1. Il Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, può procedere all'annullamento in autotutela di un provvedimento tributario illegittimo, anche in assenza di specifica istanza del contribuente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano di seguito casi tipici di autotutela:
 - a. errore di persona;
 - b. evidente errore logico o di calcolo;
 - c. errore sul presupposto;

- d. doppia imposizione;
 - e. mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f. mancanza di documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini di decadenza;
 - g. errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.
2. Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.
 3. Nei casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini di impugnazione il funzionario responsabile del tributo, anche su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di illegittimità dell'atto nonché nel caso delle fattispecie di cui al comma 1.
 4. Nell'esercizio dell'autotutela il Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

Capo III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 23 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della L. N. 449 del 27/12/1997, l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e s.m.i. e delle disposizioni del presente regolamento, limitatamente alle controversie non soggette a procedura di "reclamo-mediazione", aventi valore superiore all'importo di cui all'art. 17 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i., determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del predetto decreto.
3. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di imposta, tassa o tributo comunale.

Art. 24 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, quindi esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art. 25 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a. a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b. su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ovvero dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo.

Art. 26 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica o a mezzo PEC, con l'indicazione:
 - a. della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b. dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - c. degli elementi in base ai quali l'Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 - d. del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 27 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari.
3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
5. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
6. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 28 - Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 25 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 24.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.

3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 29 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a. gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b. la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c. le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 30 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del precedente art. 18. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia di cui all'ultimo comma. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni di cui all'art. 14, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

Art. 31 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 32 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
3. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

TITOLO IV - RECLAMO/MEDIAZIONE

Art. 33 - Reclamo/ Mediazione - ambito di applicazione

1. L'istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie dell'ente locale, di valore non superiore al limite previsto dall'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1997 e s.m.i. e relative agli atti oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 19 del predetto decreto.
2. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.

Art. 34 - Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione, produce i seguenti effetti:
 - interrompe il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto;
 - apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia;
 - sospende la riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo per 90 giorni, ferma restando la debenza degli interessi previsti dalla disciplina applicabile al singolo tributo.

Art. 35 - Trattazione dell'istanza

1. La competenza ad esaminare l'istanza di reclamo-mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 è, in via generale, in capo ai singoli Funzionari Responsabili di ogni tributo.
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può individuare una struttura diversa e autonoma da quella che cura l'istruttoria degli atti reclamabili, compatibilmente con la propria struttura organizzativa. In tal caso, il Servizio Tributi verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari per la trattazione e, verificata l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, invia apposita relazione, al responsabile dell'esame dei reclami/proposte di mediazione illustrando la posizione del Servizio Tributi.
3. Il responsabile/la struttura incaricata dell'esame a valutazione del reclamo procede ad autonoma valutazione istruttoria della controversia, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una definizione stragiudiziale del contenzioso.
4. Il responsabile/la struttura procede quindi all'autonoma adozione delle decisioni in materia di accoglimento o rigetto, anche parziali, dei motivi di reclamo, ivi comprese le determinazioni circa l'eventuale proposta di mediazione contenuta nel reclamo o da proporre al reclamante.
5. La valutazione istruttoria e decisioni del responsabile/della struttura sono effettuate sulla base delle disposizioni di legge vigenti concernenti la controversia nonché al principio di indisponibilità della pretesa tributaria, alla eventuale incertezza della controversia, al grado di sostenibilità della pretesa tributaria anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, all'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, nonché al principio di economicità dell'azione amministrativa.
6. Il responsabile/la struttura, in relazione alle responsabilità, funzioni e poteri previsti dalla legge, procede a:
 - a. accoglimento o rigetto, anche parziale, dei motivi del reclamo e conseguente annullamento totale o parziale della pretesa tributaria;
 - b. formulazione di eventuale ipotesi di mediazione da sottoporre al contribuente ed eventuale sottoscrizione degli stessi.

Art. 36 - Accordo di mediazione

1. Il responsabile/struttura dell'esame dei reclami/proposte di mediazione, qualora ritenga che sussistano i presupposti per la mediazione, attiva le relative procedure:
 - a. accoglie la proposta di mediazione formulata dal contribuente;
 - b. elabora una propria offerta di mediazione sottoposta ad accettazione del contribuente.
2. Qualora le parti pervengano ad un accordo, deve essere redatto apposito verbale che riporta le procedure e le motivazioni che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, nonché elencare le modalità con cui si è pervenuti all'accordo, l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni, le modalità di versamento degli stessi, le eventuali modalità di rateizzazione.

Art. 37 - Perfezionamento dell'accordo di mediazione

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a. pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata; in caso di rateazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. 218/1997 (ovvero:) le disposizioni di cui all'art. 18 del presente regolamento.
 - b. con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.
2. Quando il perfezionamento della mediazione riguarda la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando titolo per l'azione esecutiva davanti al giudice ordinario.

Art. 38 - Sanzioni

1. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate dell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.

Art. 39 - Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale

1. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.
2. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1.

Art. 40 - Provvedimento di diniego

1. Nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione, il responsabile/struttura comunica al contribuente il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto.
2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.

Art. 41 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
 - a. versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
 - b. mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;

- c. mancata prestazione della garanzia, quando richiesta.
- 3. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, il responsabile/struttura valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.
- 4. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:
 - a. versamento dell'eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
 - b. prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);
 - c. dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.

TITOLO V - RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 42 - Ambito applicativo dell'istituto del ravvedimento operoso

1. La sanzione è ridotta:
 - a. ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b. ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c. ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d. ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - e. ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
 - f. ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
5. La regolarizzazione con il versamento della sanzione ridotta è ammessa a condizione che la violazione non sia stata già constatata con la notificazione di avviso di accertamento od atto di contestazione di irrogazione sanzioni delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
6. La riduzione della sanzione di cui al precedente comma 1, lettere c), d) ed e), è estesa alle violazioni di omessa presentazione della dichiarazione in materia di tributi locali, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
7. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della sua differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
8. In deroga al comma precedente è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento, beneficiando della riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1 lettere a), a-bis), b), b-bis) e b-ter) del D.Lgs n. 472/1997 e s.m.i. e richiamate dal comma 1, lettere da a) ad e) del presente Regolamento, anche in caso di versamento frazionato, purché effettuato entro i relativi termini prescritti da tale disposizione.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 43 - Disposizioni finali

1. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga:
2. Il Regolamento Generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione C.C. n° 9 del 4-5-2018 s.m.i.;
3. Le disposizioni di cui al titolo III del presente Regolamento si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.

Articolo 44 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020